



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL REGISTRO
COMUNALE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14/02/2018



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Libero Consorzio Comunale Di Enna)

Articolo 1

Principi generali

- 1) Il Comune di Valguarnera Caropepe, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, garantisce l'attuazione dei principi di non discriminazione, pari opportunità e libertà individuale.
- 2) Il Comune tutela e sostiene le unioni civili riconoscendone la piena dignità umana e sociale, al fine di superare le situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
- 3) Ai fini del presente regolamento si considera unione civile il rapporto tra due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che non siano legate tra loro da vincoli giuridici (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela), che abbiano richiesto la registrazione amministrativa ai sensi degli articoli successivi.

Articolo 2

Istituzione del Registro

- 1) E' istituito presso il Comune di Valguarnera Caropepe il Registro amministrativo delle Unioni Civili.
- 2) Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento dei procedimenti di propria competenza. La diffusione dei dati contenuti nel registro non è consentita.
- 3) Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri, iscritti nell'anagrafe del Comune di Valguarnera Caropepe, ai sensi della Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 e del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 e s.m.i..
- 4) Per l'accertamento di tale requisito rilevano esclusivamente le risultanze del registro della popolazione residente del Comune di Valguarnera Caropepe.

Articolo 3

Iscrizione nel Registro

- 1) L'iscrizione nel registro può essere richiesta da due persone maggiorenni legate da vincolo affettivo, inteso come reciproca assistenza morale e/o materiale, residenti anagraficamente nel Comune di Valguarnera Caropepe e coabitanti da almeno un anno.

2) Non è consentita l'iscrizione nel registro a coloro che siano legati da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, curatela e non può essere richiesta né da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

3) Le iscrizioni nel registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente.

4) La domanda deve contenere una autocertificazione relativa al possesso dei requisiti indicati dal comma 1 del presente articolo e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'assenza delle cause impeditive di cui al comma 2 del presente articolo.

5) L'iscrizione nel registro è gratuita e non è soggetta all'imposta di bollo.

6) Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

7) Per i fini indicati dall'art. 1 del presente regolamento, a richiesta degli interessati, l'ufficio comunale competente, individuato nell'Ufficio Anagrafe, attesta l'iscrizione nel registro e la durata dell'iscrizione. Gli interessati possono comunque avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Articolo 4 Cancellazione

1) La cancellazione dal registro si verifica qualora:

- vi sia formale richiesta di cancellazione presentata da almeno una delle persone interessate;
- venga meno la situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Valguarnera Caropepe. In tal caso la cancellazione avviene d'ufficio a seguito di verifica semestrale relativa alla permanenza dei requisiti;
- vengano meno i rapporti affettivi o la reciproca assistenza morale e/o materiale, pur permanendo la coabitazione. In tal caso la cancellazione avviene esclusivamente a seguito di richiesta di una o entrambe le parti;
- si verifichi la morte di una delle parti, fatti salvi i benefici che il Comune, nell'ambito della propria competenza, abbia attribuito alla coppia unita civilmente, dei quali, previa verifica della permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio, continua a godere il convivente superstite.

2) Nei casi di cui alle lett. a) e b) in assenza di richiesta congiunta, l'ufficio provvede ad inviare all'altro componente dell'unione civile una comunicazione ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990.

Articolo 5 Attestato di iscrizione

1) i soggetti iscritti al registro, per i fini indicati dall'art. 1 del presente regolamento, possono chiedere e ottenere dal Comune di Valguarnera Caropepe l'attestato di costituzione di "unione civile basato su vincolo affettivo", inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Anagrafico, in relazione a quanto risultante dall'anagrafe della popolazione residente (D.P.R. n. 223/1989). Il riferimento "famiglia anagrafica", contenuto nell'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989, deve

essere inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, quali formazioni sociali, previste e tutelate dall' art. 2 della Costituzione, e la famiglia.

Articolo 6

Norme Finali

1) La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all'art. 1 del presente regolamento. Essa, pertanto, non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

2) Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nell'Albo Pretorio dell'Ente.

3) Con successivo provvedimento della Giunta Comunale, da assumersi entro trenta giorni dall'esecutorietà del presente regolamento, si provvederà ad organizzare la tenuta del Registro.